

RPU. n. 92-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA**

- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologa di concordato minore ex art. 78 CCII iscritto al n. 92-1-2025 proposta da Mandanici Caterina Clelia, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26.02.1947, con la difesa dell'avv. Giuseppe Gentile, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rosario Di Marco, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

Premesso che con ricorso depositato in data 23 dicembre 2025 Mandanici Caterina Clelia, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26.02.1947, ha domandato al Tribunale l'omologa di concordato minore, allegando i documenti richiesti dagli articoli 75 e 76 CCII;

ritenuto che, ai sensi dell'articolo 27 c. 2 e 3 CCII, sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto il debitore è residente in Messina via Camiciotti n. 71;

rilevato che in data 14 gennaio 2026, il Giudice designato, ravvisata l'ammissibilità della proposta formulata dal ricorrente, ha dichiarato con decreto ex art. 78 CCII l'apertura della procedura di concordato minore assegnando *“ai creditori ammessi al voto il termine del 11.02.2026 entro il quale far pervenire al Commissario Giudiziale, con le modalità dallo stesso indicate, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con l'avvertenza che, in tale comunicazione, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni (in caso contrari, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria) e che, in caso di omessa espressione del voto, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 comma 3 CCII;”* e nominato Commissario Giudiziale l'avv. Maria Di Renzo;

rilevato che con decreto del 10.02.2026 il Giudice Delegato ha così disposto *“Concede al Commissario Giudiziale con funzioni di OCC termine di 30 giorni al fine di presentare, attesa la volontà manifestata dalla debitrice, una proposta migliorativa che tenga conto delle osservazioni manifestate dall'Agenzia delle Entrate; dispone che il Commissario Giudiziale comunichi entro i dieci giorni successivi la proposta migliorativa a tutti i creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale far pervenire le dichiarazioni di voto; fissa ai creditori ammessi al voto il termine del 13.04.2026 entro il quale far pervenire al Commissario Giudiziale, con le modalità dallo stesso indicate, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con l'avvertenza che, in tale comunicazione, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni (in caso contrari, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria) e che, in caso di*



omessa espressione del voto, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 comma 3 CCII; dispone che il Commissario Giudiziale, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per l'espressione del voto, relazioni prontamente al Giudice Delegato sulle comunicazioni pervenute e sull'esito del voto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 79 CCII;";

rilevato che la proposta migliorativa è stata depositata dal Commissario Giudiziale in data 10.03.2026 e successivamente con pec del 11.03.2026, il Commissario Giudiziale ha provveduto a informare tutti i creditori dell'avvenuta presentazione della proposta di concordato (anche quelli non ammessi al voto) e ad informarli sulle modalità di espressione del voto, da far pervenire entro il 13.04.2026;

rilevato che la proposta migliorativa prevede la messa a disposizione di complessivi € 133.132,91, che verranno distribuiti come segue: "Il pagamento da parte del sig. Filippo D'Amore verrà effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dall'omologa del piano in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione come segue: - Pagamento ADE: da € 96.030,34 quota privilegio - Pagamento ADE: da € 18.406,14 quota chirografo - Pagamento ADER: da € 563,52 quota chirografo per un totale pari ad € 115.000,00. Il pagamento rateale da parte della sig.ra Mandanici prevede il pagamento di due ulteriori rate mensili di pari importo che si aggiungono al precedente piano di dodici rate mensili. Tale pagamento, fatti i necessari arrotondamenti, verrà effettuato secondo il piano che segue:

Rate 1 - 3

- Pagamento OCC: n. 3 rate da € 1.300,00

Rata 4

- Pagamento OCC: rata da € 274,00

- Pagamento Avv.ti Gentile – Di Marco: rata da € 1.026,00

Rate 5 - 6

- Pagamento Avv.ti Gentile – Di Marco: n. 2 rate da € 1.300,00

Rata 7

- Pagamento Avv.ti Gentile – Di Marco: rata da € 991,60

- Pagamento INPS: rata da € 308,40

Rata 8

- Pagamento INPS: rata da € 1.300,00

Rata 9

- Pagamento INPS: rata da € 624,61

- Pagamento ADE: € 675,39

Rate 10 - 12

- Pagamento ADE: n. 2 rate da € 1.300,00 e una di € 1.354,68

Rate 13 - 14

- Pagamento ADE: n. 2 rate da € 1.266,45.

esaminata la relazione ex art. 79 CCI del Commissario Giudiziale, depositata in data 15 aprile 2026, che ha dato atto dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze ivi richieste, ed in particolare che l'Agenzia Delle entrate con pec del 09.04.2026 ha espresso voto favorevole alla proposta; e che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha comunicato il proprio voto, ma comunque con pec del 26.01.2026 ha precisato che: "Si precisa, pertanto, che essendo il titolare del debito iscritto a ruolo, compresi di interessi di mora maturati e maturandi nel tempo, l'Ente impositore, l'Agente della



Riscossione darà il proprio assenso/diniego, su indicazioni degli Enti, esclusivamente per le proprie competenze ovvero per ONERI DI RISCOSSIONE”, rimettendo all’ente impositore l’espressione del Voto;

richiamato il disposto dell’articolo 79 comma 1 CCII, per il quale “Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito” e comma 3, per il quale “In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”;

Rilevato che l’Agenzia Delle Entrate che rappresenta il 98% di crediti ammessi al voto ha espresso parere favorevole e comunque l’Agenzia Delle Entrate Riscossione che rappresenta il 2% dei creditori ammessi al voto ha dato parere favorevole per silenzio assenso ai sensi dell’articolo 79 comma 3 CCII e/o comunque per adesione al parere espresso dall’ente impositore;

Considerato che non vi sono state contestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 co. 1 e 3 CCI;

Ritenuta dunque l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

Ritenuta, pertanto, la ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall’art. 80 CCI per l’omologa del concordato minore;

che va dichiarata la chiusura della procedura di concordato e devono essere adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo;

P.Q.M.

Omologa il concordato minore proposto da Mandanici Caterina Clelia, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26.02.1947, e per l’effetto dichiara chiusa la procedura.

Manda al Commissario giudiziale in funzione di OCC Gestore della crisi avv. Maria Di Renzo di:

- vigilare sull’esatto adempimento del concordato minore, resolvendo eventuali difficoltà nell’attuazione della proposta e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di qualsivoglia circostanza rilevante ai fini della revoca dell’omologazione ai sensi dell’art. 82 CCII, ed in particolare quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; in tali casi, previo visto del g.d., l’informativa deve essere trasmessa ai creditori e al p.m.;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano, ovvero l’esistenza di eventuali circostanze che lo rendano inattuabile, suggerendo al debitore possibili modifiche e riferendo prontamente al giudice delegato e, previo visto di quest’ultimo, ai creditori;
- riferire in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;



- collaborare con il debitore per il compimento degli atti di liquidazione a quest'ultimo demandati dal piano, assicurando che siano rispettate le regole di pubblicità e massima partecipazione degli interessati in applicazione delle disposizioni previste per le procedure competitive ex artt. 216 e 217 CCII, nei limiti della compatibilità;
- chiedere al giudice l'autorizzazione alla nomina di stimatori e soggetti specializzati e riferire prontamente sugli esiti dell'attività di liquidazione, richiedendo ove necessario la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;
- aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori e vincolato all'autorizzazione dal giudice e provvedere all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da comunicare a tutti i creditori e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chiedi altresì la liquidazione del proprio compenso, con la precisazione, con riferimento al pagamento previsto in favore dell'OCC, che deve riconoscersi la percentuale del 50% all'OCC i Diritti del Debitore e la percentuale del 50% al Commissario Giudiziale;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sull'area web del Tribunale di Messina a cura del C.G. e/o della cancelleria e dallo stesso CG comunicata a tutti i creditori a mezzo PEC, pubblicata nel registro delle imprese e comunicata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione entro due giorni sul sito istituzionale mediante invio della richiesta all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, allegando l'estratto della sentenza.

Messina, 16 aprile 2026.

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

